

reintegrare l'Erario di ciò che possa risultare doversi recuperare... ». Qui, naturalmente, va via il resto, mi pare.

CARNAZZA GABRIELLO. Naturalmente.

PRESIDENTE. Quindi, in sostanza, la sua proposta consiste nell'aggiungere alla parola « provvedimenti », di cui al comma d), le parole « conservativi e definitivi ».

CARNAZZA GABRIELLO. Sì, onorevole Presidente. Ma le devo fare osservare che questa dizione la Commissione l'ha applicata nell'articolo 2 della legge...

PRESIDENTE. È appunto quanto facevo osservare poco fa. Perché, mentre la Commissione con la modifica dell'articolo secondo, in sostanza, stabilisce che le norme riguardanti i provvedimenti conservativi e cauzionali siano emanate col decreto Reale, col suo emendamento, invece, si stabilisce che i provvedimenti siano proposti dalla Commissione.

CARNAZZA GABRIELLO. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ci sarebbe però un'altra differenza tra questa sua proposta e quella della Commissione: ella parla puramente e semplicemente di provvedimenti conservativi e definitivi, mentre la Commissione in quell'articolo 1-bis parla di provvedimenti conservativi e cauzionali e di sanzioni civili, ecc., ecc.

Ella estende il suo emendamento anche a quest'ultima parte?

CARNAZZA GABRIELLO. La sanzione civile è già nel mio emendamento, perchè, quando ho proposto che i provvedimenti presi col decreto del ministro del tesoro vengano eseguiti con le norme e con i privilegi stabiliti dall'allegato A del decreto luogotenenziale, ho parlato anche della sanzione civile del fallimento.

PRESIDENTE. La Commissione dirà se si è voluta riferire alla dichiarazione di fallimento.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei richiamare l'attenzione della Camera sopra questa parte dell'emendamento dell'onorevole Carnazza che abbiamo fatto nostro, ma con una modificazione molto sostanziale, perchè, o io mi inganno, o è qui il punto centrale della legge.

La lettera d) dell'articolo 1° della legge diceva che la Commissione aveva facoltà di proporre provvedimenti. Abbiamo sentito da varie parti, dai colleghi della Commissione che hanno fatto esperienza della legge,

che è qui una delle insufficienze più gravi della legge.

Noi sappiamo che con audacia lodevole alcuni colleghi, o singolarmente presi, o riuniti in Sottocommissioni, hanno osato, e bene osato, prendere provvedimenti che hanno prodotto vantaggi allo Stato e assicurato prove alla Commissione: il che è quanto dire che la Commissione ha interpretato la lettera d) nel senso che essa possa « prendere » provvedimenti e non soltanto proporre.

Ora se questa interpretazione esiste e se, ciò che è anche più decisivo, essa non ha dato luogo a insurrezioni legali da parte degli interessati, io mi domando: non costituirà un peggioramento della legge adottare il sistema che ora si viene adottando?

Si comincia infatti col ribadire la stessa dizione della legge; ma si stabilisce poi nettamente (ciò che nella legge, prima, non c'era) che esecutore dei provvedimenti è il ministro del tesoro: e si crea infine un grado di giurisdizione nel quale il provvedimento può essere impugnato.

Badate allora che non sarà più assolutamente possibile che la Commissione si faccia audace a prendere essa, con la stessa fortuna e con lo stesso coraggio che l'hanno assistita fin qui, i provvedimenti che ha preso. D'ora in poi la legge sarà precisa. Questi provvedimenti dovranno essere richiesti al ministro e contro il pronunziato del ministro si potrà ricorrere. (*Interruzione del deputato Carnazza*).

So tutto quello che si può dire e desidero che mi sia detto a carico di quel tanto di eccessivo che c'è nei miei rilievi, perchè servirà a precisare la portata della legge.

Ma faccio osservare che se si stabilisce che non è la Commissione la quale ordina i provvedimenti, e che essa deve rivolgersi al ministro perchè li prenda lui, si viene a stabilire prima di tutto che la richiesta può essere accolta o no da parte del ministro; e, in secondo luogo, che il provvedimento può essere ritardato dal ricorso giurisdizionale.

Ecco perchè noi abbiamo consentito a lasciare (e forse abbiamo fatto male; e in questo senso si dovrebbe emendare anche il nostro emendamento) che si continui a dire che la Commissione « propone » i provvedimenti; ma abbiamo anche chiesto che l'emendamento Carnazza sia corretto nel capoverso immediatamente successivo; e là dove dice che i provvedimenti sono